

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO – Sez. III Ter**

**Ricorso n.13514/2019 – Ud. 5.5.2021**

**INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO EX ART.49 C.P.A.**

**PER**

Il dott. EMANUELE MARRANI (C.F. MRRMNL73S16H501Y), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti (C.F. TMSDNC66R20H501L) e Michele Guzzo (C.F. GZZMHL71T13H501H), per delega in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il loro studio in Roma, alla Via G.G. Belli n.27, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi PEC: *domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org;micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org* e fax 06/99448909

**contro**

il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MAECI), in persona del suo Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi n.12

**e nei confronti di**

- MARCATO LAURA
- SETTE MASSIMO
- STUPPIA GIUSEPPE
- MAZZONI FEDERICO
- CIANI GIOVANNI
- DE ANGELIS PAOLA ANTONIETTA
- AUTIERO ALESSANDRO

- PIMPONI DIANA
- MIGNACCA SALVATORE MARIA
- NAPOLITANO SERENELLA
- BUONOMO CARMELA
- ERMINI CINZIA
- LUCIANI NADIA
- PORTONE MONICA
- CAPPELLI BIGAZZI GIANLUCA
- MANFREDI MARIO
- APRUZZESE ANTONIO
- SALVI MARGHERITA
- FALLETTI MARCO
- VIA FRANCESCO
- ROCCI DAMIANO
- VALENTINI GABRIELLA
- ANASTASIO PATRIZIA
- BONINELLI MONICA ALESSANDRA
- CONTI STEFANIA
- INVERNIZZI ALBERTO
- GLIELMI MICHELE
- OSTI CLEMENTINA
- CORPACI ANNA MARIA
- MUZI FRANCESCO
- POLIDORI ANDREA
- MEDICI SOLANGE
- NOBILE LETIZIA

- ALESSI ELEONORA
- CHERICHETTI GIANLUCA
- FANELLA ALESSIA
- SOUISSI DE VITA STEFANO ADEL
- BALESTRA GIOVANNI
- BARBANERA GIORGIA
- ROTONDO INES
- DE SILLI NATASCIA
- GELIBTER ANNAMARIA
- SILVESTRI MASSIMILIANO
- EGIDI FRANCESCO
- FAZZINI FILIPPO
- FONTANA STEFANO
- DE SIMONE IVANO
- GHEZZO SILVIA
- DE PAOLI ENRICO ALESSANDRO
- MAURO CHIARA
- PASSALACQUA SANDRA
- ANNUNZIATA CARLO
- MONTESI CLAUDIA
- FALCONE PIETRO
- GUIDA ALESSANDRA
- MOLLO KATIA
- VOLPI SILVIA
- GIDONI LUCIA
- RESTAINI ANNA RITA

- FORLANI FABRIZIA
- GIACCHETTI STEFANIA
- CRISTOFORI FABRIZIO
- DIAZZI CRISTINA
- ARIONI LAURA
- CANESTRARI ELEONORA
- RAVERA FEDERICA
- GALLELLI MARIANGELA
- PIERUCCI LEONARDO
- NAPOLITANO SERGIO
- TOSCANI SILVIA
- AMMIRATA VERONICA
- CUMBO GIOVANNI
- MUSTARI SIMONETTA SARA
- PEZZELLA ANDREA

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**1. Con ricorso del 4.11.2019** il dott. Marrani adiva il TAR del Lazio al fine di ottenere **l'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia:

*i.* della **graduatoria finale – pubblicata in data 10.5.2019** – della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione dalla Seconda alla Terza Area funzionale – posizione economica F1 – profilo di **Funzionario amministrativo, contabile e consolare**, emessa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella parte in cui ha approvato i lavori della Commissione Esaminatrice - nominata con D.M. n. 5115/854/BIS del 20.12.2018 - con la conseguente collocazione del dott. Emanuele Marrani nella posizione n. 75 (idoneo alla prova scritta ma non vincitore);

ii. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa:

a) il **bando di concorso**, emesso con **D.M. 5115/773/BIS** del 15.11.2018, nella parte in cui all'art. 6, dispone che nella valutazione dei titoli aggiuntivi non si tenga conto del titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione ove risulti manifestamente superiore rispetto a quello minimo di ammissione, così discriminando in modo sostanziale ed evidente i candidati in possesso del diploma di laurea (DL) a ciclo unico rispetto a quelli con la laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) di secondo livello, equiparando di fatto il diploma c.d. vecchio ordinamento alla laurea triennale; nonché nella parte in cui all'art. 4, lett. a), b) e c) in combinato disposto con l'All. 4 dispone i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, del merito e dei titoli aggiuntivi;

b) i **verbali** della Commissione esaminatrice - nominata con D.M. n. 5115/854/BIS - nei quali sono stati erroneamente ed irrazionalmente valutate le certificazioni, i titoli di studio aggiuntivi e l'esperienza professionale dei candidati, in particolare il verbale del 9.5.2019 nella parte in cui attribuisce **la votazione pari a 72,5 riportata dall'odierno ricorrente**;

c) i **contratti di lavoro** sottoscritti dal MAECI con i candidati risultati vincitori dalla predetta graduatoria finale (in questa sede impugnata).

2. In sede di ricorso il dott. Marrani impugnava i predetti atti e comportamenti alla stregua dei seguenti motivi, così di seguito riassunti:

I – *Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso D.M. n.5115/773/BIS, con riferimento all'errata valutazione dei titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento di potere.*

**Ai soli fini dell'ammissione al concorso**, in esecuzione di quanto previsto all'art. 2 del bando, rubricato "*Requisiti per l'ammissione*", **era richiesto, alternativamente, il possesso della laurea triennale (L), della laurea**

**magistrale (LM), della laurea specialistica (LS), del diploma di laurea vecchio ordinamento (DL),** conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica.

Orbene, se ai fini dell'ammissione al concorso, così come sopra illustrato, è richiesta anche solo la laurea triennale nell'area umanistico – sociale o scientifica – tecnologica, non può sussistere dubbio alcuno che - una volta superato lo scrutinio di ammissione alla selezione del singolo candidato – allorquando poi si passi alla valutazione dei titoli aggiuntivi, **il diploma di laurea (DL),** articolato su un percorso di studi a ciclo unico secondo il c.d. vecchio ordinamento, **costituisca indubbiamente un ulteriore e superiore titolo di studio rispetto a quello minimo utile alla semplice ammissione al concorso.**

Nella fattispecie dedotta in giudizio, in cui **ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale,** in un'ottica di **corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, nonché dell'All. 4 sotto il profilo logico e sistematico,** il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico (DL) – equiparato dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 alla laurea specialistica (LS) e alla laurea magistrale (LM) – **non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso,** con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio per titoli pari a punti 2, essendo il titolo del ricorrente attinente al profilo professionale del posto oggetto di selezione.

Infatti, alla luce della normativa statale recata dal **D.M. 270/2004** emerge chiaramente **l'impossibilità di porre sullo stesso piano il corso di laurea triennale e quello magistrale** (rispetto al quale risulta equiparato come detto il diploma di laurea a ciclo unico), che si differenziano per requisiti di accesso, per durata, per finalità e per impegno richiesto allo studente.

L'illegittimità e l'irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione resistente appare inoltre evidente laddove si consideri che l'odierno ricorrente ha conseguito un **“Diploma di Master” organizzato dalla Società Internazionale**

per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) e dal Ministero degli Affari Esteri per aver frequentato con assiduità e profitto il **“Corso di preparazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica”** dall'8.11.2004 al 30.6.2005. Ebbene, nonostante il programma didattico sia quello indicato dal MAECI ed al termine del corso venga rilasciato dalla SIOI e dal MAECI il Diploma di Master ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni e abbiano svolto le verifiche scritte, **tale titolo in possesso dal ricorrente** (al momento della presentazione della domanda) **non è stato in alcun modo preso in considerazione dall'Amministrazione resistente, neanche come *sub specie* di Master ovvero Diploma di specializzazione.**

II – *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso D.M. n. 5115/773/BIS, con riferimento all'errata valutazione del profilo inerente l'esperienza professionale ed il merito. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della deduzione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere.*

Come detto, l'odierno ricorrente ha conseguito nella procedura concorsuale *de qua* il punteggio complessivo di 72,5 riportando, in particolare, **per la voce “Esperienza professionale di ruolo al MAECI” punti 7**, ex art. 4 in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso.

Nel valutare l'esperienza professionale maturata dai candidati, il MAECI **non ha provveduto correttamente a differenziare né qualitativamente** i diversi profili e le relative fasce retributive ricoperte dall'entrata nei ruoli, **né quantitativamente** la durata delle diverse esperienze lavorative, **attribuendo i punteggi unicamente sulla base di ampie fasce di anni**. Questa “*massificazione*” dei profili, che attribuisce inoltre lo stesso punteggio, all'interno della stessa fascia, a candidati con anzianità di servizio sensibilmente

diverse, appare irragionevole e illogica per una progressione verticale ed in contraddizione con i criteri adottati in quella del 2006.

Appare, inoltre, irragionevole e contraddittorio che non siano stati computati all'anno intero i periodi di servizio superiori a 6 mesi, come invece previsto dalla stessa Amministrazione resistente nelle recenti progressioni orizzontali del 2017 e 2018.

Tale arrotondamento avrebbe differenziato in modo del tutto ragionevole la posizione lavorativa del dott. Marrani da quella dei candidati che, all'atto della domanda di partecipazione al bando di concorso, risultavano dipendenti di ruolo anche solo da 5 anni, quindi con un'anzianità di servizio di circa la metà rispetto all'odierno ricorrente.

Alla luce di quanto sovraesposto, **qualora l'Amministrazione resistente avesse riconosciuto l'appartenenza alla terzultima fascia ovvero avesse correttamente computato oltre al nono anno di servizio anche la frazione superiore ai 6 mesi** (essendo il dott. Marrani dipendente di ruolo da 9 anni ed 8 mesi) oppure applicato un più ragionevole scarto di 2 punti tra la penultima e la terzultima fascia, **al ricorrente sarebbe bastato ricevere anche solo 9 punti** (anziché 7 punti) **per risultare tra i candidati vincitori.**

II.1. - *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso D.M. n. 5115/773/BIS, con riferimento all'errata valutazione del profilo inerente l'esperienza professionale ed il merito. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della deduzione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere.*

L'illegittima parificazione professionale dei candidati per fasce di anni, si è del pari estesa (*rectius* riverberata) anche nella **mancata differenziazione qualitativa dei diversi profili professionali** all'interno della II Area Funzionale (*sub specie* di mansioni/competenze).

**L'art. 7, comma 2, del C.C.N.L. 2006 – 2009** prevede espressamente che *“Ai sensi dell'art. 6 (classificazione) i profili professionali sono collocati all'interno di ciascuna area, secondo i settori di attività ed individuano, in relazione agli obiettivi istituzionali delle Amministrazioni, le diverse tipologie professionali esistenti. Ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l'accesso all'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese”*.

Del pari **l'art. 13, comma 1**, del medesimo C.C.N.L. testualmente dispone che: *“Le progressioni da un'area all'altra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: (...); b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Ai fini della determinazione del punteggio finale si fa riferimento al titolo di studio, all'esperienza professionale, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali”*.

Lo stesso **D.lgs n.75/2017** (Riforma Madia), che deroga per il triennio 2018-2020 il blocco delle progressioni verticali, **all'art. 22, comma 15**, prevede espressamente che *“(...) La valutazione conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta ed i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore (...)”*.

Ebbene, l'Amministrazione resistente ha palesemente violato anche la predetta disposizione normativa non avendo provveduto a differenziare, all'interno della tabella di attribuzione dei punteggi, i diversi profili di cui risultano titolari i candidati alla procedura selettiva qui d'interesse.

In altri termini, alla luce della normativa di settore è evidente l'esistenza di un dovere da parte dell'Amministrazione resistente, in sede di selezione/progressione di carriera, di **valutare, valorizzare e differenziare le**

**diverse esperienze professionali** che per loro natura caratterizzano i singoli profili di riferimento, ciascuno connotato da conoscenze e responsabilità differenti, che si riverberano nelle distinte fasce retributive all'interno della stessa Area Funzionale, come anche evidenziato dall'ARAN nel suo *orientamento applicativo "RAL1370"*.

Viceversa, **i criteri di selezione predisposti dal bando di concorso sono del tutto scevri di una tale differenziazione finendo con ciò per equiparare il personale dipendente prescindendo dalle singole qualifiche professionali.**

II.2. - *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso D.M. n. 5115/773/BIS, con riferimento all'errata valutazione del profilo inerente l'esperienza professionale ed il merito. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della deduzione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere.*

Ulteriori profili di irragionevolezza nell'agire dell'Amministrazione resistente emergono nella predisposizione dei criteri di selezione del "Merito" di cui all'art. 4, lett. b) in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso.

**3.** Alla luce dei vizi di illegittimità evidenziati nei predetti motivi, il dott. Marrani chiedeva al TAR del Lazio adito di:

*"- in via incidentale, **sospendere** gli atti impugnati anche ai limitati fini del riesame;*

*- in via preliminare, ove ritenuto necessario, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 c.p.a., disponendone modalità e termini;*

*- nel merito, **accogliere** il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati".*

**4.** Con **Ordinanza n.10020/2020**, pubblicata l'1.10.20, **il T.A.R. del Lazio – Sez. III** - Giudice estensore dott. Luca De Gennaro – statuiva quanto segue:

*“Vista l’istanza, presentata da parte ricorrente, di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti in graduatoria;*

*Considerato (impregiudicata ogni questione in rito ed in merito):*

*- che l’istanza merita adesione, avuto riguardo al numero dei concorrenti inseriti nella graduatoria;*

*- che la notifica va effettuata con le modalità di seguito precisate:*

*a) parte ricorrente curerà la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero degli Affari Esteri dal quale risulti: l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l’indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria del concorso per cui è questione; un sunto dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l’indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;*

*b) l’amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un’attestazione relativa all’avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l’avviso di cui alla precedente lett.a);*

*Considerato che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 30.11.2020, con ulteriore termine sino al 31.12.2020 per il deposito della prova dell’esecuzione dell’incombente”.*

**5.** Per tali motivi, previo accesso al sito intranet del MAECI, si notifica ex art.49 c.p.a. il ricorso specificato in epigrafe ai candidati vincitori ed idonei, in seno alla procedura selettiva impugnata, che precedono il ricorrente secondo l’ordine utile di collocazione in graduatoria.

Roma, 14.10.2020

Avv. *Domenico Tomassetti*

Avv. *Michele Guzzo*

